

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 628

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DE PETRIS, BULGARELLI, SILVESTRI,
DONATI, PALERMI, TIBALDI e COSSUTTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2006

Introduzione, nel libro secondo del codice penale, del titolo *VI-bis*,
«*Dei delitti contro l’ambiente*», e disposizioni sostanziali e proces-
suali contro il fenomeno criminale dell’«*ecomafia*»

ONOREVOLI SENATORI. - Più volte magistrati e rappresentanti delle forze addette al contrasto della criminalità hanno rilevato che, in presenza di reati dalle conseguenze gravissime dal punto di vista dell'ambiente e della salute dei cittadini, le sanzioni amministrative vigenti costituiscono un deterrente poco efficace, che tra l'altro non consente di attivare gli strumenti di indagine utilizzabili solo nel caso in cui il reato venga punito con una pena prevista dal codice penale. Questi sono, in estrema sintesi, i motivi che hanno indotto già nella XIII legislatura il Parlamento italiano ed una apposita commissione ministeriale a vagliare con attenzione le ipotesi di introduzione nel codice penale di un apposito titolo dei delitti contro l'ambiente, come, tra l'altro, è stato sottolineato a livello mondiale (si pensi alla conferenza dell'ONU del 1995). Il principio ispiratore è che dovrebbero essere superate le proposte di legge settoriali che introducono modifiche parziali, soprattutto ai codici. È infatti spesso accaduto che in leggi settoriali siano state inserite sanzioni penali ma in questo modo si rischia di creare una frammentazione di sanzioni penali che è difficile riportare ad una unicità di visione. L'idea è perciò quella di intervenire con una riforma organica di questo specifico tipo di reati nel codice penale, invece di modificare le varie leggi finora emanate in materia di ambiente. Come è noto, è molto più facile irrogare e applicare le sanzioni del codice piuttosto che quelle contenute in leggi particolari, che spesso sono di difficile interpretazione. Si pensi, ad esempio, alla legge 10 maggio 1976, n. 319, cosiddetta «legge Merli», e alle numerose elaborazioni giurisprudenziali che ha avuto nei vari anni della sua applicazione. Tanto è vero che in materia

di ambiente i giudici sono stati costretti, soprattutto all'inizio, quando mancava ancora una legislazione in materia ambientale, a ricorrere a figure del codice penale come il danneggiamento per regolare penalmente le varie fattispecie di inquinamento. Naturalmente si trattava di un adattamento del delitto di danneggiamento aggravato e si ricorreva a queste figure per supplire alla carenza di legislazione.

Emanate le varie normative specifiche, si è però verificato che spesso la prevenzione e la repressione fossero difficili da attuare perché mancavano, e mancano tuttora, figure di delitto specifiche. Si tratta quasi sempre di ipotesi contravvenzionali ed in materia contravvenzionale molte facoltà che la giustizia possiede non possono essere esercitate con pari efficacia. Il presente disegno di legge, riprendendo il lavoro svolto nella XIII e XIV legislatura, prevede perciò anche l'erogazione di sanzioni, che sono tuttavia equilibrate rispetto alla rilevanza del bene ambientale coinvolto (ed il giudice potrà spaziare in una gamma di gravità della pena) ed hanno comunque l'effetto benefico di consentire l'utilizzo di tecniche investigative oggi non permesse, quali ad esempio le intercettazioni telefoniche. L'inasprimento delle pene non è quindi una grida di manzoniana memoria, fine a se stessa. Non si può inoltre omettere di coordinare la normativa con le norme processuali, inserendosi nel codice di rito.

Coordinare le due normative era necessario, altrimenti al diritto sostanziale sarebbe mancato l'ausilio delle corrispondenti norme di carattere processuale da adeguare a queste nuove figure di delitto. Finora, nel nostro ordinamento, è mancata la nozione di «ambiente», che si avvia solo per la parte costituzionale ad una elaborazione dottrinale, giu-

risprudenziale e legislativa, alla quale abbiamo attivamente partecipato.

Tuttavia non si confonda il concetto di «beni ambientali» con quello di «ambiente». L'ambiente è qualcosa di unitario, da distinguere dai singoli beni che lo compongono e meritevole di tutela anche nel suo complesso, oltre che nelle singole componenti. Si introduce pertanto, ai fini penali, anche questa nozione, anche per evitare la faticosissima elaborazione giurisprudenziale per chiarire che cosa s'intenda per «bosco» nel nostro ordinamento dopo il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, cosiddetta «legge Galasso», nonché per evitare il caso della definizione autentica di rifiuto che ha portato ad una recente elaborazione legislativa in contrasto con la stessa disciplina comunitaria. Tutto prende le mosse dalla nozione di ambiente unitaria e generale, comprensiva delle risorse naturali e culturali, inteso sia come il complesso delle risorse, sia come singoli elementi, sia come cicli naturali (si pensi all'inquinamento transfrontaliero e alle emissioni dei gas serra) nonché delle opere dell'uomo protette dall'ordinamento. Viene poi previsto, all'articolo 452-ter da inserire nel codice penale, il delitto di alterazione dello stato dell'ambiente. Era quindi a maggior ragione necessario premettere a tutto la nozione di ambiente. L'alterazione dello stato dell'ambiente avviene contaminandolo illegittimamente con sostanze o energie, o in qualsiasi altro modo. Anche qui si è cercato di definire che cosa intendiamo quando usiamo un certo concetto (come quello di alterazione) per evitare che su una stessa nozione si verificino disparità di giurisprudenza e quindi di trattamento per casi simili o uguali. Vi è poi il concetto di «grave alterazione»: si tratta anche del superamento dei limiti di accettabilità di contaminazione dei suoli e delle acque. In tali casi, qualora la violazione dia luogo a sanzione contravvenzionale, può concorrere anche il delitto di alterazione dello stato dell'am-

biente. Si è previsto un aggravamento della pena nel caso in cui l'alterazione effettivamente si verifichi, oppure se dal fatto derivi pericolo per lo stato dell'ambiente, di un'area naturale protetta o per la salute pubblica, casi meritevoli di una tutela specifica. Poiché la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (quella che segue al patteggiamento) non è una sentenza di condanna vera e propria, almeno per come la si è interpretata finora da parte della dottrina e della giurisprudenza, si è ritenuto opportuno fare riferimento oltre che alla sentenza di condanna, anche alla decisione emessa ai sensi di tale articolo. Il giudice, in questo caso, può ordinare il ripristino dello stato dell'ambiente con procedura da eseguire, in caso di inosservanza, a cura del pubblico ministero tramite l'ausilio della forza pubblica a spese dell'esecutato e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo dell'ambiente. Una nota sentenza pronunciata dalla Cassazione a sezioni unite stabilisce che in caso di condanna per abusivismo edilizio l'esecuzione e l'abbattimento dell'opera abusiva spetta al pubblico ministero, mentre prima del giudizio di condanna il suddetto potere è conferito al sindaco. Questo è l'unico caso in cui in un reato di carattere penale deve intervenire un'autorità amministrativa. Il giudice in caso di condanna, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice penale, può ordinare la confisca delle aree, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, misura che, in materia di rifiuti tossici, sarebbe assolutamente efficace e consentirebbe di confiscare tutto ciò che viene utilizzato per trasportare i medesimi rifiuti, ove l'ordine di remissione in pristino non sia possibile o non venga eseguito dal condannato nei termini indicati nella sentenza di condanna. L'articolo 452-quater disciplina inoltre i traffici contro l'ambiente, prevedendo una pena per chiunque acquista, scambia o riceve illegittimamente sostanze o ener-

gie dannose o pericolose per l'ambiente (pena aumentata per i traffici internazionali o di sostanze radioattive). Le sostanze radioattive vengono ricomprese nell'ambito delle sostanze o delle energie dannose, in modo che non possano sfuggire al reato.

Per evitare confusioni con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di rifiuti, sono fatte salve le previsioni normative specifiche in esso previste.

La pena è ridotta, anche qui, se il soggetto responsabile prima del giudizio elimina il pericolo per l'ambiente ovvero, ove ciò non sia possibile, ripara comunque integralmente il danno patrimoniale e non patrimoniale. In generale, poi, se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta. Si prevede anche la responsabilità del soggetto concorrente, il quale, per esempio, presta il proprio veicolo per trasportare rifiuti tossici nocivi; egli non è l'autore del fatto, ma partecipa del reato, quindi è giusto che il mezzo venga sequestrato, anche se non è di proprietà dell'autore materiale del reato. Sono inoltre previste alcune pene accessorie in caso di condanna per delitti ambientali. In materia di ambiente è difficile contestare l'ipotesi di cui all'articolo 416-*bis* o semplicemente all'articolo 416, perché si prevedono contravvenzioni. Per porre riparo a ciò, viene introdotto l'articolo 452-*sexies*, riguardante l'associazione per delinquere contro l'ambiente. In base a tale articolo chiunque faccia parte di un'associazione formata da tre o più persone allo scopo di commettere delitti previsti dal presente titolo è punito, per il solo fatto di partecipare al sodalizio, con la reclusione da due a otto anni.

I promotori, gli organizzatori, i capi, coloro che, coscienti dello scopo associativo, forniscono mezzi finanziari o consulenze tecniche all'associazione sono puniti con la reclusione non inferiore a quindici anni. Le pene sono aumentate se il numero degli associati è superiore a sei. All'articolo 452-*septies* si introduce la nuova figura delittuosa, che mi sembra particolarmente impor-

tante, dell'ecomafia. Si tratta di una novità assoluta per l'ordinamento penale, di cui si è parlato spesso poiché il termine di ecomafia è entrato ormai nel linguaggio comune, pur restando, sia come concetto sia come delitto, sconosciuto al nostro ordinamento giuridico. È giunto dunque il momento di codificare il termine di ecomafia, prevedendo che l'associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis*, è punita con le pene ivi previste, aumentate se le attività economiche delle quali gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di reati contro l'ambiente, l'assetto del territorio e le bellezze naturali, ovvero se le attività economiche, le concessioni, le autorizzazioni, gli appalti e i servizi pubblici che l'associazione intende acquisire in modo diretto o indiretto sono destinate alla protezione o al recupero dell'ambiente. Questa ipotesi delittuosa finalmente colma una lacuna del nostro ordinamento, soprattutto in materia di riciclaggio del denaro sporco, il quale apparentemente confluisce in attività formalmente legittime. È difficile perseguire oggi tale forma di riciclaggio, soprattutto se ben camuffato, ma con questa proposta potremo perseguire forme delittuose che si configurano come una specifica ipotesi di reato. Vi sono poi le norme processuali di coordinamento, tra cui l'articolo 316-*bis* inserito nel codice di procedura penale, che concerne il sequestro conservativo per garantire l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reati ambientali, al fine di evitare che manchino o si disperdano le garanzie per il risarcimento del danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il danno ambientale è previsto dalla legge istitutiva del Ministero dell'ambiente, ma la normativa per la verità è scarsamente o per nulla attuata ed è stata oggetto di un pesante e scoordinato intervento ad opera del decreto legislativo n. 152 del 2006, in attuazione della cosiddetta delega ambientale (legge 15 dicembre 2004,

n. 308), il quale ha disposto l'abrogazione del richiamato articolo 18 della legge n. 349 del 1986 (ad eccezione del comma 5). In caso di inerzia della pubblica amministrazione, si è deciso pertanto di attribuire la possibilità di promuovere l'azione civile di danno pubblico ambientale al pubblico ministero, quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile. In tal modo si completa un complesso percorso, che si auspica il più possibile condiviso, culminato, nel corso della XIV Legislatura, con il lavoro delle commissioni parlamentari. In particolare, le commissioni riunite 2^a e 13^a del Senato hanno avviato l'esame congiunto di alcuni disegni di legge convergenti sulla necessità di prevedere nel codice penale disposizioni specifiche di tutela del bene ambientale ed una approfondita discussione aveva portato la Commissione bicamerale sul ciclo dei rifiuti all'approvazione di una relazione sull'introduzione nel sistema penale dei delitti contro l'ambiente e contro il fenomeno criminale dell'«ecomafia» (Documento XXIII, n. 11). Il presente disegno di legge arricchisce quel testo con l'opportunità di fornire una nozione unitaria

del bene tutelato onde evitare spazi discrezionali eccessivi. Sul fronte della sanzione penale, pur nell'ambito della scelta di graduare le sanzioni in relazione al diverso grado di progressività dell'aggressione al bene giuridico, i limiti di pena consentono l'applicazione dell'articolo 266 del codice di procedura penale. Gli strumenti investigativi in questione, infatti, non solo hanno la funzione di poter prevenire possibili danni ambientali prima che questi si verifichino, ma spesso aiutano l'investigatore nell'individuare prontamente, partendo da reati ambientali «minori» proprio quelle «associazioni finalizzate al crimine ambientale» che ci si propone di sanzionare attraverso uno specifico articolo 452-ter. Si prevede inoltre, con maggior chiarezza, le possibilità di ricorso al sequestro conservativo (per la garanzia di obbligazioni derivanti da illeciti ambientali) o addirittura di sequestro obbligatorio (per il caso di flagranza di reato).

Con il presente disegno di legge riteniamo in conclusione di tutelare maggiormente l'ambiente, in controtendenza con la depenalizzazione in atto per quanto riguarda i reati contro l'ambiente stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Inserimento nel secondo libro
del codice penale del titolo VI-bis)*

1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è inserito il seguente:

«TITOLO VI-bis

DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-bis.

(Ambiente)

Agli effetti della legge penale l'ambiente è nozione unitaria comprensiva delle risorse naturali, sia come singoli elementi sia come cicli naturali, e delle opere dell'uomo protette dall'ordinamento per il loro interesse ambientale, paesaggistico, artistico, archeologico, architettonico e storico.

Art. 452-ter.

(Alterazione dello stato dell'ambiente)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona il pericolo di una rilevante alterazione dello stato dell'ambiente, contaminandolo illegittimamente con l'emissione, l'immissione o lo scarico di sostanze, energie o radiazioni ionizzanti, o in qualsiasi altro modo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 15.000 a euro 100.000. Agli effetti della legge penale,

per rilevante alterazione dell'ambiente si intende anche il superamento dei limiti di accettabilità di contaminazione dell'aria, dei suoli, dei sottosuoli e delle acque stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La pena è raddoppiata se l'alterazione dell'ambiente si verifica ovvero se dal fatto deriva pericolo per lo stato dell'ambiente di un'area naturale protetta o sottoposta a tutela paesaggistica o a vincolo di qualsiasi natura, nonché pericolo per la salute della flora e della fauna o per la salute pubblica o se dal fatto deriva una lesione personale. La pena è ridotta di due terzi se prima del giudizio il soggetto responsabile dimostri di aver eliminato il pericolo per l'ambiente o per la salute pubblica e di aver ripristinato lo stato dell'ambiente. Ove ciò non sia possibile, la pena è comunque ridotta della metà qualora il soggetto responsabile, prima del giudizio, ripari integralmente il danno patrimoniale e non patrimoniale.

Se il fatto è commesso con colpa, la pena è ridotta di un terzo.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina l'immediato ripristino dello stato dell'ambiente con procedura da eseguire, in caso di inosservanza, a cura del pubblico ministero tramite l'ausilio della forza pubblica a spese dell'esecutato, e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

In caso di condanna, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice può ordinare la confisca delle aree se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, ove l'ordine di rimessione in pristino non sia possibile o non venga eseguito dal condannato nei termini indicati nella sentenza di condanna.

Art. 452-*quater*.

(Traffici contro l'ambiente)

Chiunque illegittimamente produce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, detiene, tratta o comunque gestisce abusivamente sostanze o radiazioni o energie di qualsiasi natura che siano dannose o pericolose per l'ambiente è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La pena è aumentata da un terzo alla metà nel caso di traffici internazionali o di sostanze pericolose o radioattive. La pena è aumentata della metà se il fatto riguarda quantità ingenti delle medesime. Se il fatto è commesso con l'impiego di materiale nucleare la pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 100.000 ad euro 250.000.

I rapporti fra la fattispecie di cui al primo comma e quelle sanzionate dalle previsioni normative di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di rifiuti sono regolati secondo il principio di specialità ai sensi dell'articolo 15.

Nell'ipotesi che i fatti di cui al primo comma abbiano provocato una rilevante alterazione dello stato dell'ambiente, si applica la fattispecie disciplinata dal presente articolo, eventualmente aggravata o attenuata ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 452-*ter*.

Se il fatto è commesso con colpa, la pena è ridotta della metà.

Il giudice con la sentenza di condanna, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina l'immediato ripristino dello stato dell'ambiente con procedura da eseguire, in caso di inosservanza, a cura del pubblico ministero tramite l'ausilio della forza pubblica a spese dell'esecutato, e può subordinare la concessione della sospensione condizionale

della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

In caso di condanna, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina la confisca dei beni utilizzati per commettere il delitto qualora questi siano di proprietà dell'autore o del compartecipe.

Art. 452-quinquies.

*(Pene accessorie alla condanna
per delitti ambientali)*

La condanna per alcuno dei delitti previsti dal presente titolo comporta:

- 1) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per un periodo non inferiore a cinque anni;
- 2) l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per un periodo non inferiore a cinque anni;
- 3) l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- 4) la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

Per i delitti previsti dal presente titolo, il giudice con la sentenza di condanna o con quella a richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale ordina la bonifica e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, condizionando all'adempimento di tali obblighi l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena.

Art. 452-sexies.

*(Associazione per delinquere
contro l'ambiente)*

Chiunque fa parte di un'associazione formata da tre o più persone allo scopo di commettere delitti previsti dal presente titolo è

punito, per il solo fatto di partecipare al sodalizio, con la reclusione da due a otto anni.

I promotori, gli organizzatori, i capi, nonché coloro che, coscienti dello scopo associativo, forniscono mezzi tecnici o finanziari o prestano consulenze all'associazione sono puniti con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Le pene sono aumentate di un terzo se il numero degli associati è superiore a sei o se tra i partecipanti vi sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se taluno degli associati ha riportato condanne per il delitto di associazione di tipo mafioso, previsto dall'articolo 416-*bis* ovvero per un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Art. 452-*septies*.

(*Ecomafia*)

L'associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416-*bis* è punita con le pene ivi previste aumentate di un terzo, se le attività economiche delle quali gli associati intendono assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di reati contro l'ambiente, l'assetto del territorio, i beni paesaggistici, storici o artistici o le aree naturali protette, ovvero se le attività economiche, le concessioni, le autorizzazioni, gli appalti e i servizi pubblici che l'associazione intende acquisire in modo diretto o indiretto siano destinate alla promozione, alla tutela o al recupero dell'ambiente.

Art. 452-*octies*.*(Frode in materia ambientale)*

Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguire l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla legge in materia ambientale ovvero fa uso di documentazione falsa, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino ad euro 50.000.

In riferimento ai reati previsti dal presente titolo, l'autorizzazione in materia ambientale ottenuta illecitamente è equiparata alla situazione di mancanza di autorizzazione.

Art. 452-*novies*.*(Confisca)*

Per i delitti previsti dal presente titolo, il giudice, con la sentenza di condanna o con quella a richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale ordina sempre la confisca, ai sensi dell'articolo 240, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dagli articoli 452-*bis* e 452-*ter*, il giudice, fatti salvi i diritti di terzi in buona fede, ordina sempre la confisca del prezzo e del profitto del reato, ovvero, quando non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo abbia la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Art. 452-*decies*.*(Sanzioni per le persone giuridiche)*

Se i delitti previsti dal presente titolo sono commessi dagli amministratori di una persona giuridica nell'interesse della medesima o da persona che abbia agito individualmente o in quanto parte di un organo di una persona giuridica, purché dotata di potere di rappresentanza di detta persona giuridica, e quest'ultima abbia tratto vantaggio o comunque beneficio dalla predetta attività illecita, con la sentenza di condanna il giudice può comminare alla persona giuridica una sanzione accessoria consistente nel pagamento di una multa da euro 25.000 ad euro 100.000, e, nei casi più gravi, l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio dell'attività industriale o commerciale, l'esclusione dal godimento di un vantaggio o aiuto pubblico, lo scioglimento coatto, l'obbligo di adottare misure specifiche al fine di evitare le conseguenze di condotte analoghe a quelle che hanno condotto alla responsabilità penale.

Alle persone fisiche di cui al primo comma il giudice può irrogare, con la sentenza penale di condanna, la sanzione accessoria della interdizione dai pubblici uffici, dall'esercizio di una professione o di un'arte o dagli uffici direttivi di una persona giuridica allorché i fatti che hanno condotto alla emissione della sentenza penale di condanna inducano a temere che possa essere nuovamente intrapresa un'iniziativa criminale analoga.

Art. 452-*undecies*.*(Traffico illecito di rifiuti)*

Chiunque, con più operazioni o attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate,

cede, riceve, trasporta, esporta, importa, tratta, detiene o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, senza le prescritte autorizzazioni o in difformità da esse, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 25.000 ad euro 100.000. Se il fatto è commesso con l'impiego di rifiuti pericolosi o radioattivi si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e la multa da euro 50.000 ad euro 250.000.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter*, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente, e può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

I rapporti fra la fattispecie di cui al presente articolo e quelle sanzionate dalle previsioni normative di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di rifiuti sono regolati secondo il principio di specialità di cui all'articolo 15».

Art. 2.

(Norme processuali)

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole: «di cui agli articoli 416-*bis*» sono inserite le seguenti: «, 452-*septies*».

2. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 316, è inserito il seguente:

«Art. 316-*bis*. - (*Sequestro conservativo per garantire l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reati ambientali*). -
1. Il pubblico ministero chiede, in ogni stato

e grado del processo di merito per l'accertamento di delitti di cui al titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale, il sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316 al fine di evitare che manchino o si disperdano le garanzie per il risarcimento del danno ambientale, di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni».

3. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 321, è aggiunto il seguente:

«Art. 321-*bis*. - (*Sequestro per reati contro l'ambiente*). - 1. In caso di flagranza dei reati previsti dal titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale, ovvero da specifiche disposizioni di legge a tutela dell'ambiente, il sequestro dell'area interessata, dei mezzi e dei beni serviti all'esecuzione del reato è obbligatorio da parte dell'organo di polizia giudiziaria accertatore».

4. Al comma 1 dell'articolo 5 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché del Corpo forestale dello Stato».

5. Alla lettera *l-bis*) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo le parole «416-*bis*», sono inserite le seguenti: «e del delitto di ecomafia previsto dall'articolo 452-*septies*».

Art. 3

(Ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro nelle indagini in materia ambientale)

1. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi

probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale.

2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può disporre diversamente.

3. L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa.

4. Nei casi di urgenza, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste o impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.

Art. 4.

*(Disposizioni in materia di sanzioni
e di confisca)*

1. Le pene sostitutive previste al capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, non si applicano ai reati previsti dal titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale.

2. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,» sono inserite le seguenti: «nonché per taluno dei delitti previsti dal titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale,».

Art. 5.

*(Norme in materia di danno ambientale:
modifiche al decreto legislativo n. 152
del 2006)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 308 è inserito il seguente:

«Art. 308-bis. - *(Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale)*. - 1. Fatta salva la procedura alternativa di cui alla parte sesta del presente decreto, l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo. Le associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza. Le medesime associazioni possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi. In caso di inerzia dei soggetti legittimati, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile.»;

b) all'articolo 318, comma 1, la lettera a) è abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 6.

(Distruzione o deturpamento di bellezze naturali o ambientali)

1. L'articolo 734 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 734. - *(Distruzione o deturpamento di bellezze naturali o ambientali)*. - Chiunque, mediante lavori, costruzioni, demolizioni, eseguiti senza autorizzazione o in difformità da essa, distrugge, danneggia o altera, anche in modo temporaneo, le bellezze naturali o ambientali o paesaggistiche dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa non inferiore ad euro 5.165. Se il fatto è commesso su aree paesaggisticamente tutelate, aree soggette a vincolo ovvero su aree naturali protette, si applica la pena della reclusione da un anno a sei anni e la multa da euro 10.000 ad euro 100.000.

Con la sentenza di condanna è ordinata la rimessione in pristino dei luoghi a spese del condannato».

